TRANSAZIONE CONTRIBUTIVA: il nuovo equilibrio tra fisco, imprese e occupazione

scritto da goal | 1 Novembre 2025



di Carlo Marinelli*

Negli ultimi anni, il tema della **transazione contributiva** e diventato centrale per le imprese in difficolta. Parliamo della possibilità di raggiungere un accordo con gli enti previdenziali – in primis Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro – per pagare in maniera parziale o dilazionata i contributi non versati. Una strada delicata, perché tocca da vicino i diritti dei lavoratori e il finanziamento del sistema previdenziale. Storicamente, i debiti verso il fisco e gli enti previdenziali pesano in modo significativo sul bilancio delle aziende in crisi, spesso più di quelli verso fornitori e banche. Non a caso, molte imprese hanno usato e continuano ad usare (impropriamente) il mancato versamento di tasse e contributi come una forma di autofinanziamento. Ma se per il fisco l'omesso pagamento significa solo minori entrate, per l'INPS l'impatto e più grave: i lavoratori hanno comunque diritto alla pensione, e quindi l'ente deve coprire il buco. Per anni questo ha reso gli enti previdenziali restii a qualsiasi "sconto" sui crediti. La vecchia prassi era quella di accettare solo proposte molto favorevoli, che prevedevano il pagamento quasi totale del dovuto rendendo quindi altamente improbabile il raggiungimento di un accordo. In alcuni casi, ciò ha persino impedito l'approvazione di concordati preventivi e piani di

ristrutturazione, spingendo le imprese verso la liquidazione impoverendo il tessuto produttivo ed occupazionale.

Il “cram down”: quando decide il tribunale

Per superare queste rigidità, il legislatore e intervenuto più volte. Ma la vera svolta e arrivata con l’introduzione del cosiddetto “**Cram down” fiscale e contributivo**, che consente al tribunale di omologare un concordato preventivo anche se minore (art. 88 CCII) o un piano di ristrutturazione dei debiti anche se agevolati oppure ad efficacia estesa (art.63 CCII) anche senza il consenso degli enti pubblici, purché la proposta sia giudicata più conveniente rispetto alla liquidazione dell’impresa. La riforma più recente, il **Correttivo ter** (d.lgs. 136/2024), ha fatto un ulteriore passo avanti in questa direzione: ha fissato soglie minime di soddisfacimento del credito pubblico (al netto di sanzioni e interessi) per poter procedere all’omologazione forzosa. In pratica, se (i) l’accordo non ha carattere liquidatorio; (ii) il soddisfacimento degli enti e più favorevole rispetto alla alternativa liquidatoria e ciò e attestato da un **professionista indipendente**; (iii) l’azienda offre almeno il 50% del debito contributivo (o il 60% in certi casi), il giudice può imporre l’accordo anche contro il parere dell’ente. L’obiettivo e chiaro: contemperare l’interesse pubblico alla riscossione con quello alla continuità aziendale e alla tutela dell’occupazione. Questa possibilità e prevista sia per gli **accordi di ristrutturazione dei debiti**, sia per il concordato preventivo. In particolare, nel concordato, sia liquidatorio che in continuità, il debitore potrà presentare una proposta di pagamento parziale e\o dilazionato dei contributi, dei premi e dei relativi accessori, qualora detta proposta preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, in caso di liquidazione giudiziale considerando il valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Se poi il credito contributivo e

assistito da privilegio, la percentuale nonché i tempi di pagamento non dovranno essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli che hanno un grado di privilegio inferiore o alle posizioni creditorie che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli Enti, cosi come se il credito previdenziale ha invece natura chirografaria, il trattamento non potrà essere differenziato rispetto agli atri crediti chirografari oppure, nel caso di divisioni in classi, dei crediti rispetto ai quali e previsto un trattamento più favorevole. Il tutto dovrà essere puntualmente attestato nella relazione del professionista indipendente, che dovrà certificarne la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale qualora la proposta venga presentata nell'ambito di un concordato di natura liquidatoria, oppure la sussistenza di un trattamento non deteriore del medesimo credito rispetto alla liquidazione giudiziale qualora la proposta venga presentata nell'ambito di un concordato in continuità aziendale.

Requisiti e documenti per la domanda

Sul piano pratico, presentare una proposta di transazione contributiva richiede un lavoro preparatorio accurato. La domanda va depositata presso la direzione territoriale dell'INPS competente per il domicilio fiscale dell'impresa e deve contenere: (i) una descrizione della società, delle attività svolte e delle cause della crisi; (ii) una rappresentazione analitica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria; (ii) l'ammontare del debito contributivo certificato dagli enti; (iv) la percentuale di soddisfacimento proposta e le tempistiche di pagamento; (v) eventuali garanzie offerte; (vi) un piano industriale o di risanamento che spieghi come l'azienda tornerà a essere sostenibile; (vii) un impegno, se possibile, al mantenimento dei livelli occupazionali. Elemento chiave e la **relazione del professionista indipendente**, che attesta la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e la convenienza per l'ente

rispetto alla liquidazione. Senza questa attestazione, la proposta non può essere valutata. Una volta ricevuta, l'INPS ha 90 giorni per esprimere la propria adesione. Se non lo fa, l'impresa può chiedere l'omologazione al tribunale, che comunicherà la domanda agli enti interessati. Questi hanno altri 30 giorni per fare opposizione.

Il nodo delle resistenze

Nonostante il nuovo quadro normativo, la prassi degli enti previdenziali resta prudente. L'ultima circolare INPS sulla materia risale a diversi anni fa prima dell'introduzione del CCII, e questo ha spesso spinto i funzionari a preferire la decisione del giudice, anche in presenza di proposte vantaggiose. Una strategia che non sempre giova ne all'ente né al sistema produttivo, perché la liquidazione dell'impresa significa minori recuperi e maggiori esborsi per ammortizzatori sociali e TFR. Il **Correttivo ter** potrebbe rappresentare l'occasione per un cambio di passo: le soglie minime di legge offrono ai funzionari un parametro oggettivo di riferimento, riducendo il rischio di responsabilità erariale e incoraggiando l'adesione diretta a proposte sostenibili.

Criticità e prospettive future

Resta pero aperta la sfida di armonizzare prassi e normativa. Molti operatori auspicano linee guida aggiornate da parte dell'INPS, per dare maggiore certezza alle imprese e ai professionisti. Inoltre, non e ancora possibile presentare una transazione contributiva nella fase di **composizione negoziata**, uno strumento sempre più utilizzato dalle PMI perché meno costoso e più rapido delle procedure concorsuali. Introdurre questa possibilità potrebbe prevenire crisi più gravi e ridurre il ricorso ai tribunali. Un altro tema riguarda la valutazione delle proposte: non sempre la percentuale offerta e l'unico criterio utile. Bisogna considerare l'impatto sull'occupazione e sul territorio: la chiusura di un'azienda

può costare allo Stato molto più di una riduzione del credito. La transazione contributiva non e solo una questione di percentuali. Il vero giudizio di convenienza deve considerare il salvataggio dell'impresa, la tutela dei posti di lavoro, il mantenimento della base contributiva futura. Un approccio troppo rigido rischia di portare alla chiusura di aziende che, con un accordo sostenibile, potrebbero restare sul mercato. In definitiva, il sistema sembra avviarsi verso un equilibrio più maturo tra le esigenze di riscossione e quelle di continuità aziendale. Molto dipenderà dalla capacita degli enti di applicare la norma con pragmatismo, evitando che la percentuale diventi un muro invalicabile anziché un punto di partenza per salvare imprese e occupazione.

*_Avvocato in Milano_